MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488, RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI

Art. 3

Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile

Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle generalita' delle parti e del codice fiscale,".

Versione in vigore dal 13 marzo 2002, non più in vigore dal 12 maggio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi
Estremi	Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-all-articolo-9-della-legge-23-dicembre-1999-n-488-relative/art-3-modifiche-all-articolo-71-delle-norme-di-attuazione-del-codice-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it